



Vico Morcote, 10 febbraio 1999

ORDINANZA MUNICIPALE SUGLI ESERCIZI PUBBLICI

Il Municipio di Vico Morcote, richiamati gli artt. 192 LOC, 73 della Legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 (Les Pubb) e 123 del Regolamento della legge sugli esercizi pubblici del 3 dicembre 1996 (Rles Pubb),

o r d i n a:

Capitolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto

La presente ordinanza disciplina le competenze del Municipio ad esso delegate dalla Legge o dal regolamento sugli esercizi pubblici.

Capitolo II – Orari di apertura

Art. 2 – Locali notturni

I locali notturni e le discoteche non possono venire aperti prima delle ore 21.00

Restano riservate le normative concernenti le discoteche pomeridiane.

Art. 3 – Locali piano bar

I locali piano bar non possono venire aperti prima delle ore 19.00

Capitolo III – Orari di chiusura

Art. 4 – Locali in genere

Gli esercizi pubblici, esclusi i locali notturni, le discoteche, così come i piano bar, devono venir chiusi entro le ore 01.00

Per il servizio all'aperto valgono i disposti degli artt. 10, cpv. 2-3 e 18, cpv. 2 della presente ordinanza

Art. 5 - Locali notturni, piano bar e discoteche

I locali notturni, piano bar e discoteche devono chiudere entro le ore 03.00.

In casi eccezionali, così come per i giorni di venerdì, sabato, domenica e nei giorni prefestivi, il Municipio può concedere una deroga di un'ora. In tal caso il locale notturno dovrà offrire spettacoli di varietà e/o esibizioni musicali per ogni giorno oggetto di deroga.



Capitolo IV – Riposo settimanale, orari e chiusura per ferie

Art. 6 – Notifica

Il gerente notifica entro il 1° gennaio di ogni anno:

- gli orari di apertura e chiusura;
- i giorni di riposo settimanali;
- i periodi di chiusura per vacanze o altri motivi

eventuali modifiche occorse in casi gravi e/o eccezionali devono essere comunicate al Municipio al più presto possibile, e dove esistono i presupposti, con 30 giorni di anticipo.

Art. 7 – Facoltà del Municipio.

Il Municipio può intervenire a coordinare le chiusure comunicate, qualora il servizio alla clientela non risultasse garantito nel territorio comunale o in parte di esso.

Il coordinamento può essere effettuati tra diversi Comuni.

Capitolo V – Deroghe

Art. 8 - Definizione

La deroga di orario, in quanto autorizzazione di polizia, rappresenta un'autorizzazione eccezionale che non dà luogo ad alcun diritto da parte del richiedente al suo ottenimento.

Essa viene accordata con effetto limitato nel tempo. Il beneficiario non può, oltre la data di scadenza, avanzare alcun diritto di priorità su altri richiedenti.

Art. 9 – Concessioni

Il Municipio, salvo per i locali notturni (cfr. art. 5) può concedere di volta in volta, deroghe di orario durante occasioni straordinarie e per la durata massima di 10 giorni consecutivi.

Conformemente all'art. 38 Les Pubb, il Sindaco o chi ne fa le veci, o il Capo dicastero, è competente per il rilascio di deroghe d'orario in casi urgenti.

Art. 10 – Limitazioni

Salvo circostanze particolari (festività di San Silvestro, Carnevale, ecc.) non possono essere accordate deroghe d'orario oltre le ore 04.00).

La concessione delle deroghe può prevedere orari differenziati per il servizio interno al locale e quello all'aperto.

Art. 11 – Tasse

Per il rilascio di deroghe il Municipio preleva le tasse seguenti:

- Locali notturni, piano bar e discoteche: tassa di cancelleria di fr. 10.-.
- Altri locali: fr. 30.- per ora di deroga, ogni giorno.



Capitolo VI – Permessi speciali

Art. 12 – Concessione

Il Municipio può autorizzare per un periodo massimo di 10 giorni consecutivi, la vendita di cibi e/o bevande in occasioni straordinarie

Art. 13 – Presupposti

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:

- Alla stipulazione da parte dei richiedenti di un contratto di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile, la cui garanzia globale minima per lesioni corporali e danni materiali sia di almeno fr. 3,000,000.- per sinistro.
- Al rispetto delle disposizioni legali in materia di tutela della quiete e dell'ordine pubblico. A questo proposito il Municipio può prevedere particolari limitazioni nell'autorizzazione.
- Alla presenza sul posto di un gerente in attività responsabile della presenza delle infrastrutture igieniche, della tutela dell'igiene, della salute, della quiete, della sicurezza e del mantenimento dell'ordine.

Art. 14 – Limitazioni

Al fine di prevenire la violenza ed i disordini, il Municipio può vietare la vendita di bevande alcoliche così come regolarne le modalità di distribuzione, nei luoghi dove si svolgono le manifestazioni oggetto di permesso.

Art. 15 – Tasse

Per il rilascio di permesso speciale è dovuta una tassa da fr. 50.- a fr. 500.-.

Capitolo VII – Ballo pubblico

Art. 16 – Assoggettamento

L'organizzazione e la tenuta di balli pubblici occasionali deve venir notificata al Municipio con almeno 10 giorni d'anticipo. Non sono considerati tali quei balli organizzati in occasione di un matrimonio, di una riunione di famiglia o di natura strettamente privata.

E' occasionale il ballo organizzato in circostanze particolari limitate nel tempo, quali sagre, feste, fiere e mercati, manifestazioni politiche, religiose, sportive e musicali.

Per l'organizzazione del ballo regolarmente o in continuità valgono le disposizioni sui locali notturni.

Capitolo VIII – Apparecchi da gioco e musica

Art. 17 – Premessa

L'uso di strumenti ed apparecchi musicali, radiofonici, televisivi, da gioco e simili, dev'essere fatto in modo da non turbare la pubblica quiete e da non disturbare gli avventori che non vi sono interessati.



Il gerente è responsabile, con la sua presenza, in particolare della tutela della quiete e dell'ordine pubblico sia all'interno che all'esterno del locale. A questo proposito egli ha l'obbligo di prendere i provvedimenti necessari atti alla tutela dei ricordati beni.

Art. 18 – Musica

L'uso degli apparecchi e strumenti di cui all'art. 17 cpv. 1 è possibile soltanto entro limiti sopportabili tali da non disturbare il vicinato.

Dopo le ore 23.00 l'uso degli apparecchi e strumenti di cui al capoverso precedente è possibile soltanto all'interno del locale e soltanto se questo non provoca disturbo al vicinato.

Sono riservate le norme contenute nel Regolamento comunale sulla quiete notturna e sui rumori molesti (art. 117 e seguenti), e relativi aggiornamenti.

Capitolo IX – Tasse di Cancelleria

Art. 19 – Applicazioni

Per gli altri atti di sua competenza (disposizioni particolari, preavvisi, ecc.) il Municipio preleva una tassa di Cancelleria.

Capitolo X – Sanzioni

Art. 20 – Multa

Le infrazioni in materia di permessi speciali, di orari e di periodi di apertura e chiusura, così come di deroghe d'orario, sono punite dal Municipio con una multa da fr. 20.- a fr. 10,000.-, giusta le norme della Legge di procedura sulle contravvenzioni.

Sono punibili:

- il gerente, il titolare della patente o i loro rappresentanti;
- il cliente quando compie atti molesti o tali da disturbare l'ordine dell'esercizio, oppure nel caso di false indicazioni per le notifiche ufficiali.
- Al contravventore non domiciliato in Svizzera può essere richiesto un deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti, oppure un'altra adeguata garanzia.

Art. 21 – Revoca

Il Municipio revoca i permessi speciali e le deroghe di orario quando:

- per ottenerli sono state date dichiarazioni inveritiere;
- gli stessi hanno provocato un perturbamento intollerabile della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica.

Capitolo XI – Rimedi di diritto

Art. 22 – In generale

Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione della decisione.



La decisione del Consiglio di Stato è definitiva

Art. 23 – In particolare

Contro la decisione del Municipio in materia contravvenzionale è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dall'intimazione della decisione

Capitolo XII – Disposizioni finali

Art. 24 – Entrata in vigore

La presente Ordinanza sostituisce la precedente del 27 febbraio 1996 e entra in vigore il 1° marzo 1999.

Per il Municipio:

Il Sindaco:

Luido Bernasconi

Il Segretario:

Danilo Crivelli

La presente ordinanza è stata adottata dal Municipio con risoluzione no. 86 dell'8 febbraio 1999, esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 10 febbraio e il 24 febbraio 1999, ed entra in vigore il 1° marzo 1999.

